



# SINALLAGMA

Quesito n. 1 - 12 novembre 2020

**UFFICIALE  
ROGANTE**

*Può accadere di dover ricevere un atto in forma pubblica digitale e dover per contro allegare a tale atto un documento cartaceo firmato in originale. Come gestire correttamente il processo?*

**Risponde  
al quesito**



**Eugenio  
STUCCHI**

L'atto pubblico è un documento complesso, intendendo con tale locuzione un documento che spesso richiede, anche a pena di nullità, di avere ad esso allegati altri documenti. Tali documenti possono giungere in forma digitale oppure in forma cartacea, rendendo quindi necessario in tale ultimo caso un passaggio ulteriore al fine di ridurre il tutto ad un comune denominatore digitale.

Tali documenti poi possono richiedere, per l'allegazione, la sottoscrizione delle parti dell'atto principale, ovvero documenti per i quali tale sottoscrizione è superflua (sono tali per la legge notarile, art.51, n.12, i documenti pubblici, autentici o registrati).

Se il documento da allegarsi giunge in forma digitale non si pongono problemi particolari. Si dovrà solo esaminare se trattasi di documento pubblico, autentico o registrato ed in tal caso potrà essere allegato così com'è senza ulteriori oneri di vidimazione e senza necessità di cambiare forma. Se invece trattasi di documento digitale non pubblico, non autentico e non registrato (ad esempio una normale dichiarazione, quietanza, comunicazione varia firmata digitalmente da soggetti privati o ancora un normale pdf rappresentante ad esempio un capitolato) esso richiede di essere vidimato e firmato dalle parti e dall'Ufficiale Rogante e quindi allegato, mantenendo in entrambi i casi così inalterata la catena di autenticità. Il problema più particolare è se il documento che viene ad allegarsi giunge in formato diverso, nel nostro caso in formato cartaceo. Ora se tale documento è documento autentico, pubblico o registrato e si vuole preservare tale autenticità sarà necessario effettuare una copia digitale conforme a' sensi art.22, comma 2, CAD (D.Lgs. 82/2005).

Il documento, poi, non dovrà più essere vidimato dalle parti, in quanto sempre autentico. È il caso ad esempio della procura che a' sensi art. 51, n.3, Legge Notarile deve essere allegata all'atto, ma può pervenire anche in formato cartaceo e, pertanto, necessitare tale passaggio.

Se invece tale documento non è autentico e non è necessario per legge allegarlo in originale, bensì è sufficiente anche solo una copia, si procederà alla normale acquisizione per immagine senza certificarne alcuna conformità (che del resto nulla aggiungerebbe essendo il punto di partenza "non autentico") e, quindi, alla vidimazione e sottoscrizione digitale dello stesso da parte delle parti e dell'Ufficiale Rogante.

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**

